

TRIBUNALE DI TERAMO
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dr. Angela Di Girolamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva, nella causa civile di prima istanza iscritta a ruolo in data 18 giugno 2004 al n 1937/2004 R. G. A. C. C., promossa con citazione in data 11 giugno 2004 e vertente

TRA

[REDACTED] in proprio e quale legale rappresentante della società [REDACTED]
 [REDACTED], [REDACTED] tutti elettivamente domiciliati in Pescara, via dei Marrucini, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Attori

E

Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. appartenente al gruppo bancario San Paolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Corso Cerulli, presso lo studio dell'avv. Pietro Referza che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

OGGETTO: azione di accertamento di nullità di clausole di conto corrente bancario e ripetizione indebito.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12 dicembre 2007 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

R. 339/08 SENTENZA
 N. 1937/04 A.C.C.
 N. 4340 CRON.
 N. 521 REP.
 OGGETTO: Accertamento
indebiti

In comparsa conclusoria quest'ultima ha eccepito che gli attori non avrebbero titolo per ottenere l'integrale ripetizione degli interessi indebitamente corrisposti, ostandovi il disposto di cui all'art. 2034 cc, in tema di obbligazioni naturali.

L'eccezione risulta, innanzitutto, inammissibile, in quanto formulata tardivamente in violazione delle regole delle preclusioni che governano il novellato rito civile.

Ad ogni buon conto, il rilievo appare infondato nel merito, non potendosi qualificare come adempimento di un'obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali nel caso in cui la banca abbia proceduto, come nella fattispecie, all'addebito sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna dal parte del cliente medesimo (cfr Cass. 9 aprile 1984 n 2262).

Sulla predetta somma (costituente indebito oggettivo ex art. 2033 cc), sono dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale (e non dai singoli pagamenti non risultando provata la mala fede dell'accipiens - da intendersi come consapevolezza dell'inesistenza del suo diritto al pagamento - all'epoca dei singoli addebiti, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di interessi passivi ed anatocismo bancario, la quale solo recentemente ha trovato una compiuta e definitiva elaborazione) .

Non può essere, di contro, attribuito il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cc, in difetto di prova di un danno ulteriore rispetto a quello coperto dall'attribuzione degli interessi moratori al tasso legale.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:

1) dichiara non dovuti, in relazione contratti di conto corrente n [redacted] (conto corrente ordinario) e n [redacted] (conto corrente anticipi), accessi dalla società [redacted]

[redacted] s. presso la filiale di Pescara della Banca Popolare dell'Adriatico (già Banca Popolare di Teramo e Città S. Angelo), gli addebiti relativi agli interessi convenzionali passivi, alla cd capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alle cd "commissioni di massimo scoperto";

2) dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto dalla Banca per il periodo precedente la data dell'undici giugno 1994;

3) condanna la Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di [redacted] in proprio e quale legale rappresentante della società [redacted] e [redacted], a titolo di indebito oggettivo, la complessiva somma di euro 113.357, 11, oltre interessi moratori dalla data della domanda al saldo;

4) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 10.416, 00, di cui euro 4.000,00 per diritti ed euro 6.000, 00 per onorario, oltre rimb.forf., Iva e Cap come per legge;

5) pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Teramo, il 7 maggio 2008.

Il Giudice

Dr. Angela Di Girolamo

IL CANCELLIERE CI
(Dott.ssa Caterina Amedeo)

Depositato in cancelleria oggi

13-5-08

TRASMESO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL
RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL
REGISTRATO IL
ESATTE Euro

15 MAG. 2008

L'Impiegato Addetto